

Parco Regionale delle Alpi Apuane

SETTORE UFFICI TECNICI

PRONUNCIA DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE ex art.18 L.R. 3.11.1998 n.79
NULLA OSTA DEL PARCO ex art.20 L.R. 11.8.1997 n.65

DETERMINAZIONE di P.C.A. comprensiva di N.O. n. 18 del 16.11.07

PROPONENTE: Ditta Cogemar s.r.l.

COMUNE: Vagli di Sotto (LU)

OGGETTO: Progetto di coltivazione del sito denominato "CAVA BORELLE"

Il Coordinatore del Settore

PUBBLICAZIONE:

La pubblicazione all' Albo pretorio della presente determinazione dirigenziale, è iniziata il giorno e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE

ALBO PRETORIO:

Pubblicata dal al n.° del registro

IL DIRETTORE

Preso atto che in data 06.04.2007, prot. n° 1430 la ditta *Cogemar s.r.l.* ha presentato, presso questo Parco quale *autorità competente*, istanza per il rilascio della *Pronuncia di Compatibilità Ambientale*, relativamente al progetto di coltivazione del sito denominato "*Cava Borelle*", nel comune di Vagli di Sotto, e che per quanto previsto dall'art. 14 comma 5 della L.R. 79/98, il procedimento in oggetto è stato avviato a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso sulla stampa quotidiana, ovvero dal 08.04.07;

Vista la Legge Regionale 11.8.1997, n. 65 di istituzione dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane;

Visto lo Statuto dell'Ente approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 09.11.1999, n. 307;

Visto l'art.21, comma 8 e l'art.26, comma 5 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi del Parco n. 90 del 13.6.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale 3.11.1998, n. 79 recante norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale;

Vista la Delibera del Consiglio di Gestione del Parco, n. 72 del 13.11.1999, con cui vengono individuati la struttura operativa competente e gli indirizzi organizzativi in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale;

Vista la Delibera del Consiglio Direttivo del Parco, n. 43 del 25.09.02, con cui vengono apportate modifiche nella composizione della struttura operativa competente per la valutazione di impatto ambientale;

Viste le Delibere del Consiglio Direttivo del Parco, n. 13 del 21.03.2000, n. 38 del 34.10.2000 e n. 33 del 11.09.2007, con cui vengono adottati e resi operativi indirizzi applicativi delle Norme Tecniche di Attuazione Regionali della

|| valutazione di || impatto ambientale in materia di attività estrattive;
Vista la Delibera del Consiglio di Gestione del Parco, n. 54 del 21.12.2000, con cui la validità delle *Pronunce di compatibilità ambientale* e dei *Nulla osta* in materia di attività estrattive, in attesa della adozione del Piano per il Parco, viene limitata ad un periodo non superiore ad anni cinque;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Direttore, n. 36 del 27.12.2004, con cui si nominava la “Commissione Tecnica dei Nulla Osta”;

Visto il Regio Decreto Legge 30.12.1923, n. 3267 di riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani e la Legge Regionale 39/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 in materia di beni culturali e ambientali;

Accertato che il sito oggetto del progetto di coltivazione in esame ricade all'interno dell'area contigua, zona di cava, del Parco Regionale delle Alpi Apuane come perimetrato dalla L.R. n. 65/97;

Visti gli esiti dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dalle Strutture Operative e le risultanze della riunione della Commissione Tecnica per la valutazione di impatto ambientale del 21.05.07, da cui sono emerse le seguenti problematiche, come da verbale allegato al presente atto per formare parte integrante del rapporto interdisciplinare:

- 1) *l'intervento interferisce in modo consistente con il sito conosciuto come “Evocava” già oggetto di pubblici finanziamenti per interventi di recupero e rifunzionalizzazione, attualmente utilizzata come spazio per manifestazioni culturali e di spettacolo, compromettendone le attuali funzioni;*
- 2) *l'intervento ricade in un'area ormai completamente rinaturalizzata;*
- 3) *l'intervento ricade in un'area che il piano per il Parco, in corso di adozione, destina ad area parco e non più ad area estrattiva;*
- 4) *l'area di intervento è stata individuata come area di interesse archeologico nella proposta di istituzione del parco archeologico di cui fanno già parte la “Evocava” e la cava museo;*
- 5) *devono essere chiarite le effettive disponibilità dei terreni.*

Atteso che la Commissione, per le motivazioni di cui sopra, ha ritenuto opportuno effettuare un sopralluogo nonché acquisire indirizzi da parte del Consiglio direttivo in merito ai punti 1), 3), e 4);

Preso atto che con nota del 28.05.07, allegata al presente atto per formare parte integrante del rapporto interdisciplinare, il Coordinatore del settore Uffici Tecnici ha richiesto al Presidente e al Consiglio direttivo, indirizzi in merito alla conformità del progetto di coltivazione con i contenuti di programmazione del Parco, in quanto il documento “Atto generale di indirizzo per le attività del settore Uffici Tecnici” non contiene norme riguardanti le problematiche rilevate dalla Commissione tecnica nel corso della riunione del 21.05.07, ed in particolare norme relative alla ammissibilità di attività estrattiva in siti già oggetto di pubblici finanziamenti;

Vista la nota n. 4130 del 15.10.07 con cui si comunicava che la Giunta nella seduta del 31.08.07 aveva ritenuto di non sottoporre al Consiglio Direttivo la richiesta di cui sopra poiché *“il Responsabile e la Commissione hanno elementi più che sufficienti per poter esprimere un giudizio compiuto sul piano di coltivazione presentato”*, allegata al presente atto per formare parte integrante del rapporto interdisciplinare;

Viste le risultanze del sopralluogo effettuato dai tecnici del Parco e dell'ARPAT in data 31.05.07;

Preso atto che la Commissione Tecnica dei Nulla Osta, esaminato il progetto nella seduta del 12.11.07, ha espresso parere contrario per le seguenti motivazioni:

- a) *La resa di materiale lapideo in blocchi, dichiarata dal progettista, risulta inferiore al 25%, limite minimo stabilito dalla Delibera di Consiglio direttivo del Parco n. 33 del 11.09.07 per l'ammissibilità dei piani di coltivazione;*
- b) *Lo stato attuale rappresentato nelle tavole di progetto risulta non corrispondente alla reale conformazione del territorio in quanto non sono rappresentati i tre alti morfologici (due a Ovest e uno a Nord del sito utilizzato per spettacoli) interessati dal progetto. Tale carenza compromette anche la valutazione dei reali volumi estratti;*
- c) *La viabilità di accesso proposta per la "Evocava" comporta sbancamenti eccessivi su un'area boscata a forte acclività nonché l'abbattimento parziale dell'alto morfologico a Nord della cava. Il progetto non descrive in alcun modo le problematiche di cui sopra;*
- d) *Il progetto proposto, attraverso l'abbattimento dei due alti morfologici e la realizzazione di un cantiere estrattivo a ridosso dell'area adibita a platea, compromette fortemente le valenze paesaggistiche della "Evocava" utilizzata come spazio per manifestazioni culturali e di spettacolo;*
- e) *La fascia di calcare selcifero interessata dall'attività estrattiva non è così trascurabile come indicato nel progetto;*
- f) *Il progetto presenta inoltre una serie di carenze relativamente all'impatto acustico, alla valutazione delle emissioni diffuse, alla descrizione delle tecnologie utilizzate, alla mancata identificazione di aree di stoccaggio del materiale detritico;*

La Commissione richiama inoltre i carteggi intercorsi con gli organi direttivi del Parco che hanno determinato i tempi di sospensione della presente pratica.

Preso atto che è pervenuta un'osservazione da parte del Comune di Vagli Sotto ai sensi dell'art. 8 della L.R. 79/98, che si allega al presente atto per formare parte integrante del rapporto interdisciplinare;

Vista la nota a firma del presidente dell'Ass. Cult. Evocava, sig. Andrea Tesseri, che si allega al presente atto per formare parte integrante del rapporto interdisciplinare;

Visto il *Rapporto interdisciplinare* sull'impatto ambientale del progetto, di cui all'art. 16 comma 1 L.R. 79/98, allegato al presente atto, costituito dal *Verbale della Commissione tecnica dei Nulla Osta del 21.05.07, dal Giudizio di sintesi e dagli allegati richiamati in narrativa;*

Tenuto conto che il Proponente ha assolto a quanto disposto dall'art. 10 comma 2 L.R. 79/98, e dalle Delibere del Consiglio Direttivo del Parco, n. 13 del 21.03.2000 e n. 38 del 24.10.2000, effettuando il versamento di € 2.582,30 tramite bonifico registrato con riversale n. 136 del 03.05.07; il tutto da intendersi come cifra forfetaria e comunque da sottoporre a conguaglio una volta stabilito il metodo di calcolo del contributo di legge dello 0,5%;

DETERMINA

di **non** rilasciare **Pronuncia di Compatibilità Ambientale**, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 79/98, nonché **Nulla Osta del Parco**, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 65/97, comprensivo dell'*Autorizzazione al vincolo paesaggistico* di cui all'art. 146 D.Lgs. 42/04 e dell'*Autorizzazione al vincolo idrogeologico* di cui al R.D.L. 3267/23, relativamente al progetto di coltivazione del sito denominato "CAVA BORELLE", per le seguenti motivazioni:

- 1) *La resa di materiale lapideo in blocchi, dichiarata dal progettista, risulta inferiore al 25%, limite minimo stabilito dalla Delibera di Consiglio direttivo del Parco n. 33 del 11.09.07 per l'ammissibilità dei piani di coltivazione;*
- 2) *Lo stato attuale rappresentato nelle tavole di progetto risulta non corrispondente alla reale conformazione del territorio in quanto non sono rappresentati i tre alti morfologici (due a Ovest e uno a Nord del sito utilizzato per spettacoli) interessati dal progetto. Tale carenza compromette anche la valutazione dei reali volumi estratti;*
- 3) *La viabilità di accesso proposta per la "Evocava" comporta sbancamenti eccessivi su un'area boscata a forte acclività nonché l'abbattimento parziale dell'alto morfologico a Nord della cava. Il progetto non descrive in alcun modo le problematiche di cui sopra;*
- 4) *Il progetto proposto, attraverso l'abbattimento dei due alti morfologici e la realizzazione di un cantiere estrattivo a ridosso dell'area adibita a platea, compromette fortemente le*

valenze paesaggistiche della “Evocava” utilizzata come spazio per manifestazioni culturali e di spettacolo;

- 5) *La fascia di calcare selcifero interessata dall’attività estrattiva non è così trascurabile come indicato nel progetto;*
- 6) *Il progetto presenta inoltre una serie di carenze relativamente all’impatto acustico, alla valutazione delle emissioni diffuse, alla descrizione delle tecnologie utilizzate, alla mancata identificazione di aree di stoccaggio del materiale detritico;*

DETERMINA ALTRESI’

di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla sua emanazione, al Proponente, nonché alle amministrazioni interessate di cui all’art. 8 della L.R.79/98, ovvero al Comune di Vagli di Sotto, alla Comunità Montana della Garfagnana, all’A.R.P.A.T. e alla A.U.S.L. competenti per territorio;

che avverso il presente atto è ammesso ricorso in opposizione da presentare al Dirigente che lo ha adottato o ricorso in via gerarchica da presentare al Presidente dell’Ente Parco, entro 30 giorni. E’ fatta salva comunque la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana o per via straordinaria al presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni ai sensi di legge;

di dare mandato al Garante per l’informazione di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURT, entro trenta giorni dalla sua emanazione;

che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore;

**Il Coordinatore del Settore
dott. arch. Raffaello Puccini**

Det. p.c.a. 18/07